



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL GIUDICE

Dott. Elisa Rubbis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il 18-10-2012

al n.9676/2012 R.G., promossa con atto di citazione notificato il 17-10-2012 a mezzo avv. con studio in Padova, Vicolo Bellini n.5

DA

FALLIMENTO

rappresentato e difeso come da mandato in calce all'atto di citazione dall' avv. con studio in Padova, Vicolo Bellini n.5

CONTRO

rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta dall'avv.

con studio in Padova , via Trieste n.31/A

Rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dapprima dall'avv.

N.2921/17 Sent.

N.9676/12 Rep. Gen.

N.10384/17 Cron.

N.6255/17 Rep.

Fallimento



con studio in Padova, Corso del Popolo n. 8 e a seguito di riassunzione del processo interrotto dall'avv. _____, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, con studio in Padova, via Berchet 17

Con la chiamata in causa di _____,

_____ NA (

d _____),

OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (art. 67 e ss.)

CONCLUSIONI

Per l'attrice: come da foglio allegato;

Per la convenuta (_____) come

da foglio allegato;

per i terzi chiamati: come da foglio allegato.

Fallimenti e Società.it


FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE

IN LIQUIDAZIONE

NEL MERITO:

- In principalità, ex art. 67 I° comma n. 2 L.F., ovvero, in subordine, ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., revocarsi la pattuizione di accollo prevista al punto 4 del negozio di cessione di ramo d'azienda di cui in atti ovvero il negozio complesso costituito dal contratto di cessione d'azienda e dal collegato patto di accollo e/o comunque i pagamenti eseguiti in esecuzione della stessa. Per l'effetto, dichiararsi l'inefficacia di tutti i pagamenti ricevuti dalla [redacted] successivamente alla data del 10.09.2010 e relativi ai mutui e al finanziamento di cui in narrativa, condannandosi la medesima al pagamento in favore del Fallimento attore dell'importo risultante dalla sommatoria dei pagamenti in questione, oltre interessi dalla domanda al saldo. Per l'effetto, dichiararsi altresì la convenuta [redacted] tenuta al versamento del residuo prezzo del negozio di cessione di ramo d'azienda, dedotto quanto già versato in esecuzione dell'accollo, in favore del Fallimento attore, condannandosi la medesima al pagamento della relativa somma.
- In subordine, ex artt. 67 II° comma n. 2 L.F., con riferimento ai pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti il fallimento, ed ex art. 44 L.F. con riguardo ai pagamenti ad esso successivi, revocarsi i medesimi, dichiarandone l'inefficacia e condannando quindi la [redacted] al pagamento in restituzione, in favore del Fallimento attore, di tutto quanto percepito a parziale estinzione dei mutui e del finanziamento di cui in narrativa, oltre interessi dalla domanda al saldo.

2/A



- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori fiscali e previdenziali.


IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie *ex art. 183* co. 6 n. 2 e 3 c.p.c., insistendo nell'istanza *ex art. 210* c.p.c. ivi formulata affinché, previa revoca dell'ordinanza 22.01.15 come richiesto a verbale d'udienza del 22.09.16 e del 15.06.17, venga ordinato alla convenuta _____ di esibire la seguente

documentazione:

- il contratto di finanziamento n. 54329673 del 16.01.2008 intercorso tra _____ *in bonis* e la banca convenuta;
- i piani di ammortamento, aggiornati alla data del deposito degli stessi nel presente giudizio, relativi al mutuo n. 0367054334623 del 05.03.2008 rep. 118140 Notaio Maffei di San Martino di Lupari, al mutuo n. 0850054375770 del 16.03.2009 rep. 120872 Notaio Maffei di San Martino di Lupari, nonché al finanziamento n. 54329673 del 16.01.2008, con indicazione / evidenza dei pagamenti ricevuti e della data di effettuazione degli stessi.

2/B



AVANTI AL TRIBUNALE DI PADOVA

Foglio di precisazione delle conclusioni

nell'interesse di _____

Nella causa civile di primo grado R.G. n. 9676/12, G.I., Dott.ssa Elisa Rubbis, promossa

da:

con l'Avv. _____

contro

_____ A., con l'Avv. _____

e con la chiamata di causa _____

con l'Avv. _____

Udienza di precisazione conclusioni del 21 settembre 2017

* * * *

ALLEGATO A VERBALE

Successivamente oggi, 21 settembre 2017, avanti il G.I. Dott.ssa Elisa Rubbis, il procuratore della _____ A., dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni, insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come declinate in sede di prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, per quanto attiene alle richieste istruttorie, in sede di seconda e terza memoria 183, co. 6 c.p.c., così come di seguito si riportano:

z/c



FOGLIO DI CONCLUSIONI

Nella causa n. 9676/12 R.G.

promossa da

in liquidazione

contro

e contro

Il procuratore della convenuta f... e dei chiamati in causa

conclude come in comparsa di risposta e comparsa di costituzione a seguito di processo interrotto, ovvero:

dichiararsi la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c..

Dichiararsi il difetto di autorizzazione del fallimento in ordine alle azioni promosse nei confronti della convenuta e non autorizzate dal G.D..

Accogliersi tutte le eccezioni e difese svolte dalla ... nei confronti del fallimento.

Dichiararsi in ogni caso la nullità della procura alle liti del funzionario a favore della banca per le ragioni esposte.

Con riferimento alle domande svolte dalla banca nei confronti dei chiamati dichiararsi la nullità, inefficacia, invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1937 c.c. e comunque degli artt. 1341 e 1342 c.c. in

2/F

FIRMELE S.p.A. - VIA S. GIUSEPPE, 10 - 00187 ROMA - TEL. 06/498101 - FAX 06/498102

FOGLIO DI CONCLUSIONI

Nella causa n. 9676/12 R.G.

promossa da

F _____ in liquidazione

contro

GIT _____

e contro

* * *

Il procuratore della convenuta

_____ a e dei chiamati in causa

_____ conclude come in comparso di risposta e comparso di costituzione a seguito di processo interrotto, ovvero:

dichiararsi la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c..

Dichiararsi il difetto di autorizzazione del fallimento in ordine alle azioni promosse nei confronti della convenuta _____ e non autorizzate dal G.D..

Accogliersi tutte le eccezioni e difese svolte dalla _____ nei confronti del fallimento.

Dichiararsi in ogni caso la nullità della procura alle liti del funzionario a favore della banca per le ragioni esposte.

Con riferimento alle domande svolte dalla banca nei confronti dei chiamati dichiararsi la nullità, inefficacia, invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1937 c.c. e comunque degli artt. 1341 e 1342 c.c. in

2/4

quanto le condizioni generali non accedono ad un valido contratto di fideiussione, non sussistendo un principio generale di reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di dichiarazione di inefficacia dei pagamenti garantiti dal terzo fideiussore.

In via istruttoria: respingersi le richieste istruttorie avversarie perché infondate in fatto e diritto.

Spese rifuse.

2/1



MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato il [redacted] in liquidazione conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Padova, [redacted] a c [redacted] per sentir revocare ai sensi dell'art. 67, 1° co. n. 2 L.F. la pattuizione di accollo prevista al punto 4 della cessione del ramo di azienda del 10-9-2010 con il quale la fallita aveva venduto alla convenuta Fo- [redacted] (sorella della legale rappresentante della società in bonis) l'azienda costituita dall'esercizio commerciale sito in Treviso, via Calmaggione 22 avente ad oggetto vendita di capi d'abbigliamento. In forza di detta pattuizione il prezzo convenuto tra cedente e cessionaria, pari ad euro 235.766,52, sarebbe stato pagato tramite accollo di alcuni debiti, anche ipotecari, nei confronti della banca convenuta (costituiti da insoluti relativi a pregressi concessi mutui e finanziamenti).

Assumeva l'attrice che l'intera operazione posta in essere tra le parti sarebbe revocabile ai sensi dell'art. 67, 1° co. n. 2 L.F. e che l'anormalità dell'operazione consisterebbe nella complessità del meccanismo soddisfacente grazie al quale il creditore banca" è riuscito a sottrarsi alla legge del concorso" in danno degli altri creditori che non sarebbero stati pregiudicati ove [redacted] avesse incassato direttamente il prezzo della cessione.

In subordine la procedura deduceva la revocabilità della pattuizione di accollo ex art. 66 L.F. e 2901 c.c. in quanto atto di disposizione

patrimoniale con il quale la [redacted] aveva pregiudicato i creditori diversi dalla Banca.

A tal fine assumeva che il pregiudizio arrecato era evidente, come evidente era la consapevolezza, tanto in capo alla fallenda, quanto in capo all'accollante, che la pattuizione recava agli altri creditori.

In conseguenza di ciò il Fallimento chiedeva la declaratoria di inefficacia dei pagamenti ricevuti dalla [redacted]

creditrice della fallita, pagata a seguito di delegazione dal cessionario-accollante successivamente al 10-9-2010, con condanna della [redacted]

a pagare al fallimento l'importo relativo a detti pagamenti e, quanto a [redacted], al versamento del residuo prezzo del negozio di cessione di ramo d'azienda, dedotto quanto già versato in esecuzione dell'accollo".

In via ulteriormente subordinata l'attrice chiedeva declaratoria di inefficacia nei di lei confronti, ai sensi dell'art. 67,2° co.n. 2 L.F. dei pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti il fallimento e, ai sensi dell'art. 44 L.F., dei pagamenti ad esso successivi e quindi la condanna della [redacted] restituire al Fallimento tutto quanto percepito a parziale estinzione dei mutui accollati e del finanziamenti.

Si costituiva la Banca eccependo la nullità della citazione ex art. 163 e 164 c.p.c in quanto priva della indicazione specifica dei pagamenti effettuati a seguito dell'intervenuto accollo e l'inammissibilità delle domande svolte sia per difetto di autorizzazione da parte

del Giudice Delegato, sia perché il fallimento si era limitato a richiedere la declaratoria di inefficacia della sola pattuizione di accollo e non anche della cessione di ramo d'azienda che la prevedeva.

Nel merito eccepiva l'infondatezza di ogni pretesa chiedendo la chiamata in causa dei garanti **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, e **[REDACTED]**, che veniva autorizzata.

Si costituiva Foralosso Sabrina eccependo l'inammissibilità delle domande per difetto di autorizzazione da parte del Giudice Delegato e profili di nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n.7; nel merito contestava estesamente le pretese attoree delle quali chiedeva il rigetto.

Si costituivano anche i garanti eccependo la nullità della procura alle liti rilasciata da funzionario al difensore della banca in quanto priva di rappresentanza sostanziale della società, aderendo comunque alle difese svolte dalla Banca e da **[REDACTED]**.

Quanto alle fideiussioni eccepivano che la banca non aveva titolo per chiamare in causa i fideiubenti stante la invalidità della fideiussione ex art. 1937 c.c. e comunque ex artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto la clausola di reviviscenza della garanzia fideiussoria sarebbe nulla in difetto di specifica approvazione per iscritto.

Esaurita l'istruzione in via documentale e a seguito di interruzione del processo per morte di **[REDACTED]** e successiva riassunzione, le parti precisavano le rispettive conclusioni all'udienza del 21-9-2017. In tale sede la causa veniva trattenuta indecisione, previa

assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di compare conclusionali e repliche.

Il Tribunale non può che prender atto e condividere i rilievi di indeterminatezza delle domande attoree come formulate in limine litis, posto che il Fallimento non ha precisato in atto di citazione in alcun modo l'oggetto della domanda principale e delle conseguenti. Invero difetta ogni descrizione assertiva in ordine ai riferiti pagamenti, alla loro data, alla indicazione del soggetto che materialmente li ha eseguiti e del conto corrente di riferimento, nonché della loro natura eventualmente solutoria. Non risultando sufficientemente enunciati e dedotti gli elementi utili a identificare specificamente i pagamenti revocabili in riferimento all'importo dei pagamenti, data, modalità e causale dei singoli versamenti (cfr. Cass.22-4-2008 n.10361) le domande risultano foriere di nullità per inammissibile genericità, non risultando sufficiente la mera indicazione per categorie astratte delle diverse operazioni revocabili stante la oggettiva natura etero-determinata dell'azione revocatoria. Non potrebbe, in ogni caso, essere ammissibile una identificazione del relato delle operazioni revocabili attraverso un eventuale riferimento a documentazione bancaria prodotta in giudizio da altre parti o acquisita ex art. 210 c.p.c.. La procedura ha intrapreso il presente giudizio alla cieca senza perseguire iniziative consentite dall'ordinamento per acquisire documentazione utile per la quale aveva diritto di accesso e perseguendo istanze istruttorie del tutto esplorative e inammissibili al riguardo. Invero la richiesta inoltrata ex



Fallimentare.it

art.119tub risulta inviata in data 15-10-2012 (nella quale, peraltro, non risultano richiesti gli estratti conto inerenti al rapporto intercorso con _____ e nella stessa data la citazione passata agli ufficiali giudiziari per la notifica, sicchè non risulta rispettato alcun ragionevole termine prima dell'instaurazione del giudizio affinché la Banca fornisse i documenti richiesti.

Né si può aver riguardo alla domanda attorea come precisata per la prima volta solo in sede di comparsa conclusionale dopo aver preso atto che parte dei pagamenti erano stati effettuati dai terzi garanti e non erano ripetibili ed in misura ulteriormente ridotta. Invero nessuna prova rimane offerta o data in ordine alla provenienza dalla società poi fallita delle somme eventualmente accreditate dal terzo inerendo tale onere probatorio al Fallimento che agisce in revocatoria e che deve dimostrare la natura solutoria dei versamenti (cfr. Cass.13-10-2017 n. 24165).

Delle modalità di pagamento del prezzo non è stata fornita alcuna prova, nemmeno indiziaria. Il Fallimento non ha dimostrato in alcun modo la provenienza dei pagamenti da parte dell'acquirente dell'azienda, _____, né ha provato che costei, in tesi, si sia rivalsa sul patrimonio del fallito. Laddove come evidenziato dalla documentazione prodotta dai convenuti gli eventuali pagamenti de quibus fossero stati effettuati dal terzo fideiussore o da terzo garante reale, in adempimento di un debito proprio e non con denaro proveniente dal fallito, gli stessi non possono essere oggetto di revocatoria.

Inoltre il fallimento non ha richiesto, se non introducendo domanda nuova con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. di per sé inammissibile, alcuna statuizione in ordine all'atto presupposto di cessione, essendo l'accollo patto accessorio non autonomamente aggredibile rappresentando una modalità di corresponsione del prezzo ed essendo intrinsecamente e funzionalmente collegato al contratto di compravendita.

Ne discende il rigetto di ogni domanda attorea, risultando per le ulteriori nemmeno dedotti gli effettivi presupposti.

La statuizione di rigetto esime dal delibare la domanda di manleva formulata dalla Banca nei confronti dei terzi chiamati, la cui partecipazione in giudizio rimane comunque giustificata, dovendo ritenersi decisiva la documentazione in atti, a smentita delle sollevate eccezioni, sia in relazione alla validità ed efficacia della clausole di reviviscenza doppiamente sottoscritta, sia nei contratti di fideiussione sia rispetto alla reviviscenza della garanzia ipotecaria (stante l'assenza di cancellazione di iscrizione ipotecaria), sia in relazione all'idoneità dei documenti sottoscritti dai terzi di enunciare la loro volontà di obbligarsi a garanzia (quali fideiussori).

Consegue alla soccombenza la condanna alle spese nel rapporto tra attore e convenuti diretti. Sussistono, invece, i presupposti per integralmente compensare le spese di lite nel rapporto tra convenuta chiamante e terzi chiamati.

P.Q.M.



Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta tutte le domande attoree.

Condanna il Fallimento attore alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite liquidate, con applicazione dei parametri minimi, in complessive euro 7.795,00 oltre accessori di legge, dichiarando integralmente compensate quelle relative al rapporto tra Banca convenuta chiamante e terzi chiamati.

Padova, 19-12-2017

Il Giudice

Dott. Elisa Rubbis

Elisa Rubbis

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Chiara Sigismondi

Chiara Sigismondi

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN

CANCELLERIA ADDÌ 22 DIC. 2017

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Chiara Sigismondi

Chiara Sigismondi